

# CONVEGNI

---

## BARTOLOMEO ROMANO

### Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza\*

L'articolo affronta i profili maggiormente significativi legati alla trasposizione della materia dei reati fallimentari dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

*From the bankruptcy criminal law to the criminal law of business crisis and insolvency*

*The article deals with the most significant aspects related to the transposition of the subject of bankruptcy crimes from the r.d. 16.3.1942, n. 267, to the legislative decree 12.1.2019, n. 14, bearing the new code of business crisis and insolvency.*

**SOMMARIO:** 1. Il diritto penale fallimentare. - 2. L'originario quadro normativo. - 3. Le caratteristiche essenziali del diritto penale fallimentare. - 4. La legge delega del 2017. - 5. Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. - 6. Le scarse novità della materia in campo penalistico. - 7. I rapporti con la normativa antimafia e con le misure cautelari in sede di procedimento penale. - 8. Osservazioni conclusive.

1. *Il diritto penale fallimentare.* Il diritto penale fallimentare<sup>1</sup> rappresenta tradizionalmente uno dei settori del diritto penale complementare<sup>2</sup> posto al di fuori del codice penale e precisamente nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (detto anche “legge fallimentare”), che presenta un titolo (il sesto), contenente “disposizioni penali”, dettagliato e disciplinante l'intera materia.

In particolare, il diritto penale fallimentare è riconducibile al diritto penale dell'economia<sup>3</sup> e, più specificamente, al diritto penale commerciale<sup>4</sup> o

---

\* È il testo, aggiornato e corredato di note, della Relazione svolta al Convegno su “Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” tenutosi a Palermo il 15 maggio 2019.

<sup>1</sup> Per la letteratura essenziale, incentrata esclusivamente sui reati fallimentari: MANGANO, *Disciplina penale del fallimento*, III, Milano, 2003; PISANI, *Diritto penale fallimentare. Problemi attuali*, Torino, 2010; ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Grosso-Padovani, Pagliaro, Milano, 2014; ALESSANDRI, *Profili penali delle procedure concorsuali*, Milano, 2016; BRICCHETTI, PISTORELLI, *La bancarotta e gli altri reati fallimentari*, Milano, 2017; MUSCO, ARDITO, *Diritto penale fallimentare*, Bologna, 2018.

<sup>2</sup> In tale più ampio quadro la ormai classica lettura di ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. I, *Reati ed illeciti amministrativi in materia societaria, finanziaria e bancaria*, 15<sup>a</sup> ed., a cura di Grosso, Milano, 2018; ID., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, vol. II, *Reati fallimentari. Reati e illeciti amministrativi in materia tributaria, di lavoro, ambientale ed urbanistica. Responsabilità degli enti*, 14<sup>a</sup> ed., a cura di Grosso, Milano, 2018.

<sup>3</sup> ALESSANDRI (a cura di), *Reati in materia economica*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo, Paliero, vol. VIII, Torino, 2012; CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, Tomo primo (Reati societari, finanziari e bancari, Reati tributari) e Tomo secondo (Reati fallimentari, Responsabilità da reato dell'ente), Torino, 2016; RAMPIONI (a cura di), *Diritto penale dell'economia*, II, Torino, 2017; ZANNOTTI, *Diritto penale dell'economia*, Milano, 2017; AMATI, MAZZACUVA, *Diritto penale dell'economia*, IV, Milano, 2018. Cfr. altresì FOFFANI, CASTRO-

dell'impresa<sup>5</sup>, insieme al diritto penale societario (cfr., soprattutto, gli artt. 2621-2641 c.c.) e al diritto penale bancario (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché il d.lg. 1° settembre 1993, n. 385). Naturalmente, nella stessa area, o in aree direttamente limitrofe, è possibile inserire il diritto penale dell'ambiente, il diritto penale del lavoro e il diritto penale tributario<sup>6</sup>.

Possiamo però affermare che il diritto penale fallimentare rappresenta il nucleo forse più antico e comunque maggiormente approfondito del diritto penale commerciale o dell'impresa.

Come anticipato, il legislatore italiano ha preferito collocare nella legislazione extracodicistica il diritto penale fallimentare, probabilmente perché le relative norme penali completano una materia oggetto di autonoma ed integrale disciplina.

Si pongono, allora, due ordini di problemi: innanzitutto, il rapporto del diritto penale fallimentare con il codice penale; in secondo luogo, le relazioni della predetta materia penalistica con la collegata (o sottostante) disciplina civilistica.

Dal primo punto di vista, la questione posta nel presente paragrafo deve essere risolta alla luce dell'art. 16 del codice penale, il quale, sotto la equivoca rubrica «Leggi penali speciali», così statuisce: «Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti». Dunque, in considerazione della riconosciuta complementarietà (e non specialità) della normativa fissata dal r.d. del 1942, la parte generale del codice penale si deve utilizzare per dare vita alle norme del diritto penale fallimentare<sup>7</sup>.

Quanto ai rapporti con la disciplina civilistica, è evidente che le norme penali utilizzino spesso elementi normativi che, ove mutati in quella disciplina, hanno ricadute nella materia penale (si pensi alla nozione di fallito o, oggi, di im-

---

NUOVO (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia*, vol. 1 e 2, Bologna, 2015.

<sup>4</sup> In argomento, si veda la recente opera *Diritto Penale Commerciale*, Torino, 2018-2019, divisa in quattro volumi: *I principi generali*, di ALESSANDRI, SEMINARA; *I reati societari* di SEMINARA; *Il diritto penale del mercato mobiliare*, di SEMINARA; *I reati fallimentari*, di ALESSANDRI. In precedenza, tra gli altri, CONTI, *Diritto penale commerciale*, vol. I, Torino, 1980, e vol. II, Torino, 1991.

<sup>5</sup> Ricorrono a questa locuzione: PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, II aggiornata, Bologna, 2000; DI AMATO, *Diritto penale dell'impresa*, VII, Milano, 2011; AMBROSETTI, *Diritto penale dell'impresa*, IV, Bologna, 2016; MANNA (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, II, Padova, 2018.

<sup>6</sup> Naturalmente, occorre riconoscere che ogni classificazione è opinabile ed insufficiente, poiché fondata su opzioni personali, sul grado di approfondimento che ci si prefigge di effettuare o, se si vuole, sul particolare punto di osservazione prescelto: ROMANO, *Diritto penale*, pt. g., III, Milano, 2016, 687 ss.

<sup>7</sup> *Amplius*, ROMANO, *Diritto penale*, pt. g., cit., 693 ss.

prenditore dichiarato in liquidazione giudiziale)<sup>8</sup>.

2. *L'originario quadro normativo.* A tale riguardo, merita di essere considerato che la materia qui affrontata è stata, dopo decenni di immobilità normativa, ripetutamente modificata nel tessuto civilistico<sup>9</sup>.

Invece, il corrispondente settore penalistico è rimasto quasi del tutto immutato. Il diritto penale fallimentare, infatti, è rimasto fermo all'impianto originario, costruito intorno alle fattispecie di bancarotta. In particolare, il Titolo VI del r.d. del 1942 si compone di quattro capi, rispettivamente dedicati ai reati commessi dal fallito (c.d. bancarotta propria: artt. 216-222), ai reati commessi da persone diverse dal fallito (c.d. bancarotta impropria: artt. 223-235), alle disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa (artt. 236-237), ed alle disposizioni di procedura (artt. 238-241).

Rispetto al quadro normativo del 1942, sono intervenute solo limitate modifiche.

In particolare, la Legge del 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto - nel r.d. del 1942 - l'art. 217-*bis*, il quale, al fine di rispettare il principio di non contraddizione dell'ordinamento e di incentivarne l'utilizzo, elenca una serie di operazioni che, se poste in essere, comportano la non applicazione dei reati di bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, l. fall.) e di bancarotta semplice (art. 217 l. fall.).

L'art. 236 l. fall., a sua volta modificato dalla legge del 6 agosto 2015, n. 132, invece, parifica, ai fini della rilevanza del delitto di bancarotta, il decreto di ammissione al concordato preventivo alla sentenza dichiarativa di fallimento, benché lo stato di crisi (art. 160, co. 3, l. fall.) appaia concetto differente rispetto allo stato di insolvenza (art. 5 l. fall.).

Infine, l'art. 236-*bis* l. fall., dovuto alla l. 7 agosto 2012, n. 134, prevede una nuova fattispecie incriminatrice che punisce il professionista attestatore, il quale (nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo co., lettera d, 161, terzo co., 182-*bis*, 182-*quinquies*, 182-*septies* e 186-*bis* l. fall.) esponga informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti.

3. *Le caratteristiche essenziali del diritto penale fallimentare.* Le disposizioni penali della legge fallimentare, oltre a non essere armoniche rispetto al muta-

---

<sup>8</sup> Cfr., recentemente, GAMBARELLA, *Condotta economica e responsabilità penale*, Torino, 2018, 153 ss.

<sup>9</sup> Per gli opportuni riferimenti, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., 4 ss.

to panorama civilistico<sup>10</sup>, presentano almeno due difetti di fondo, rispetto ad una più moderna e matura concezione del diritto penale<sup>11</sup>:

1) una tecnica legislativa fondata su un ricorso eccessivo al metodo casistico. Cioè, pur nel comprensibile tentativo di chiarire i confini della condotta illecita, i singoli articoli sovente si diffondono nella descrizione di molteplici modalità realizzative del reato, nella individuazione di possibili oggetti della condotta illecita o di differenti destinatari. Si determina, così, una conseguente apparente moltiplicazione di fattispecie incriminatrici che rende indispensabile un affannoso ricorso alla tematica del concorso di norme penali.

2) Una seconda, diffusissima, caratteristica della legislazione extracodicistica è rappresentata dal ricorso alla tecnica del rinvio. In tali ipotesi, non è soltanto (ma sarebbe già tanto) la sanzione ad essere scissa dal precetto: è lo stesso precetto a dover essere ricostruito mettendo insieme le tessere normative rintracciate. Qui non si censura il ricorso agli elementi normativi della fattispecie, in realtà impossibile da eliminare, ma la circostanza che è difficile, persino per l'interprete tecnicamente attrezzato, ricostruire i confini del lecito e dell'illecito, non fissati in una norma chiara e possibilmente univoca, ed invece sparsi in frammenti, in sé, quasi muti.

4. *La legge delega del 2017*. Ci si sarebbe, allora, dovuti aspettare una riforma complessiva della materia fallimentare, che, muovendo dalle regole civilistiche, coinvolgesse espressamente il diritto penale fallimentare. Ed invece, la l. 19 ottobre 2017, n. 155, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, si è limitata a prevedere, nell'art. 2, che fissa i "Principi generali" che «1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: a) sostituire il termine "fallimento" e i suoi derivati con l'espressione "liquidazione giudiziale", adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose»<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> In tal senso, tra gli altri, ROSSI, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*, cit., 1 ss., che critica la «precaria armonia» tra la materia penalistica e le regole di cui al diritto delle procedure concorsuali.

<sup>11</sup> Per tali rilievi, in gran parte comuni a tutta la legislazione complementare, ROMANO, *Diritto penale*, pt. g., cit., rispettivamente 83 s. e 692 ss.

<sup>12</sup> La legge delega è stata elaborata dalla c.d. "Commissione Rordorf" istituita dal Ministro della giustizia con d.m. 28 gennaio 2015. Dopo l'approvazione della legge delega n. 155 del 2017, il Governo ha istituito la c.d. "seconda Commissione Rordorf", che ha redatto l'articolato del successivo decreto legislativo. Una breve analisi della legge n. 115 del 2017 in SANTINELLI, *Le misure penali introdotte dalla legge delega*, ne *Il fallimentarista*, Focus del 15 gennaio 2018. A "cavallo" tra la legge e il decreto legislativo, CHIARAVIGLIO, *Osservazioni penalistiche 'a prima lettura' sul progetto di codice della crisi e*

Dunque, pur nel quadro di una riforma organica della materia, tale che il successivo decreto legislativo sarà definito addirittura “codice”, il legislatore non mira, per i profili penalistici, neppure ad una opera da “testo unico”. Secondo il legislatore, la sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale comporterebbe – al massimo – un mero adeguamento lessicale, con la “continuità” delle fattispecie criminose: dunque, a prescindere dalla teoria apparentemente richiamata in materia di successione di norme penali nel tempo<sup>13</sup>, il legislatore è convinto che non si potrà verificare alcun fenomeno di *abolitio criminis*, benché qualche perplessità suscitò il possibile richiamo di una nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali affermarono che, in seguito alla scomparsa dell’amministrazione controllata, si era verificata una *abolitio criminis* della bancarotta societaria legata alla predetta procedura concorsuale<sup>14</sup>.

5. *Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.* In attuazione della legge del 2017, con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nasce il conseguente codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, composto da ben 391 articoli, certo prevalentemente incentrati sulla disciplina civilistica, ma con un *corpus* normativo numericamente significativo riferito direttamente alla materia penalistica.

In particolare, alle “Disposizioni penali” è interamente dedicato il Titolo IX del codice (artt. da 322 a 347)<sup>15</sup>.

Detto titolo comprende cinque capi:

- reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale (capo I);
- reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale (capo II);
- disposizioni applicabili nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione

---

dell’insolvenza, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 5, 2018, 91 ss.

<sup>13</sup> Per ragioni di sintesi, e per la nostra opinione: ROMANO, *Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza*, Milano, 1996, 53 ss. e, a livello manualistico, ID., *Diritto penale*, pt. g., cit., 163 ss.

<sup>14</sup> Il riferimento è a Cass. Sez. un., 26 febbraio 2009, Rizzoli, in *Cass. pen.*, 2009, 4113, ed in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 900, con nota di GATTA, *Abolizione dell’amministrazione controllata e abolitio criminis della bancarotta impropria ex art. 236, comma 2, n. 1 legge fallimentare*.

<sup>15</sup> Per prime osservazioni: GAMBARDELLA, *Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: un primo sguardo ai riflessi in ambito penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); ID., *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, in *Cass. pen.*, 2019, 488; GATTA, *Approvato il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: scompaiono i concetti di ‘fallimento’ e di ‘fallito’*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); SANTORIELLO, *Le disposizioni penali nel Codice della crisi*, ne *Il fallimentarista*, Focus del 20 febbraio 2019.

razione, nei piani attestati di risanamento e nella liquidazione coatta amministrativa (capo III);

- reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e nelle procedure di composizione della crisi (capo IV).

- disposizioni di procedura (capo V).

Tuttavia, pur nella mutata sede, l'ancor vigente (ad oggi) disciplina penale della legge fallimentare nonché della legge n. 3 del 2012 (sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento) sembra permanere dopo il "trasloco", con una operazione di *maquillage* normativo che richiama alla mente il "cambi tutto perché non cambi nulla" di gattopardiana memoria.

A proposito di disciplina della legge nel tempo, merita di essere sottolineato che, ai sensi dell'art. 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, lo stesso decreto entrerà in vigore il 15 agosto 2020, salvo gli artt. 27 comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387, 377, i quali invece sono già vigenti dal 16 marzo 2019.

Inoltre, l'art. 390 del d.lg. n. 14, con apposita disciplina transitoria, prevede che quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (cioè, le disposizioni penali della crisi da sovraindebitamento), ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.<sup>16</sup>

*6. Le scarse novità della materia in campo penalistico.* Tra le limitatissime modifiche apportate dal d.lg. n. 14 del 2019 in materia penalistica si possono innanzitutto indicare alcune (ovvie) scomparse di norme ormai superate.

In particolare, non sono più presenti nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza norme corrispondenti alle seguenti:

a) art. 221 l. fall., vecchio residuo del richiamo all'abrogato codice di procedura penale del 1930, dal momento che tale norma prevedeva che in caso di applicazione del "rito sommario" nel fallimento (non più presente nel processo penale in vigore dal 1988) le pene per la bancarotta, il ricorso abusivo al credito e la denuncia di creditori inesistenti fossero ridotte di un terzo;

b) art. 235 l. fall., relativo all'omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari al presidente del tribunale, obbligo non più in vigore;

c) art. 241 l. fall., relativa alla riabilitazione del fallito.

Invece, sono state introdotte alcune nuove fattispecie di reato ed in particola-

---

<sup>16</sup> Per riserve sul punto, GAMBARDELLA, *Il codice della crisi di impresa: nei delitti di bancarotta la liquidazione giudiziale prende il posto del fallimento*, cit., 517 ss.

re:

a) l'art. 344, co. 2, del codice della crisi sanziona il debitore incapiente che, per accedere all'esdebitazione, produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria.

b) l'art. 345 del medesimo codice punisce le falsità nelle attestazioni dei componenti degli organismi di composizione della crisi (OCRI) relative ai dati aziendali del debitore che voglia presentare domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti. Peraltro, tale disposizione ricorda quella di cui all'art. 342 (falsità in attestazioni per l'accesso al concordato) del codice che, a sua volta, riproduce il contenuto dell'art. 236-*bis* (falso in attestazioni e relazioni) del r.d. n. 267 del 1942.

Infine, sono state inserite talune misure premiali, di cui all'art. 25, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: in particolare, una causa di non punibilità per i più rilevanti reati fallimentari ed una circostanza attenuante ad effetto speciale<sup>17</sup>.

*7. I rapporti con la normativa antimafia e con le misure cautelari in sede di procedimento penale.* Il Titolo VIII del d.lg. n. 14 del 2019 (artt. 317-321) si occupa dei rapporti tra liquidazione giudiziale e misure cautelari penali<sup>18</sup>.

In estrema sintesi, l'art. 317 del codice stabilisce il principio della prevalenza, sulle misure adottate nel quadro del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di quelle derivanti dalla procedura di prevenzione regolata dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. In particolare, detto ultimo codice prevede una apposita disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali agli artt. 63, 64 e 65.

Invece, nel caso di provvedimento cautelare assunto nell'ambito di un procedimento penale, gli artt. 318, 319 e 320 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza scorporano l'opposta regola della prevalenza alle ragioni e finalità della procedura sul procedimento penale, sia in relazione al sequestro preventivo che al sequestro conservativo.

Infine, è opportuno segnalare l'art. 320 d.lg. n. 14 del 2019 il quale stabilisce che il curatore può proporre impugnazione contro il provvedimento di se-

---

<sup>17</sup> In argomento, SCHIRÒ, *La premialità nel diritto penale della crisi di impresa e dell'insolvenza: primi nodi interpretativi*, in *questa Rivista*.

<sup>18</sup> Sul punto si vedano le osservazioni di SANTINELLI, *Le misure penali introdotte dalla legge delega*, cit., e di SANTORIELLO, *Le disposizioni penali nel Codice della crisi*, cit.

questo, preventivo o conservativo, contro il diniego di declaratoria di inefficacia, che il curatore può richiedere in relazione ai beni sequestrati prima dell'apertura della dichiarazione.

8. *Osservazioni conclusive.* Ancora una volta, l'intervento del legislatore in settori complessi, nei quali l'intervento del diritto penale è correlato a materie dotate di una disciplina peculiare e caratterizzata, si è rivelato deludente.

Sembra quasi che l'opera di chi ha pensato di limitare (ed anzi, sostanzialmente di escludere) le innovazioni sul piano penalistico - nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - si ispiri alla nota (ma ormai superata) teoria della *concezione sanzionatoria*<sup>19</sup>, secondo la quale il diritto penale avrebbe la funzione di (e, dunque si limiterebbe ad) attribuire le sanzioni necessarie per garantire l'osservanza di precetti posti dagli altri rami dell'ordinamento giuridico. O almeno alla sua versione "attenuata", del *carattere ulteriormente sanzionatorio* del diritto penale<sup>20</sup>, per la quale l'illecito penale si aggiungerebbe sempre alla previsione di un illecito di altra natura (ad es.: civile, amministrativo), rafforzandone la relativa sanzione. Di qui, quasi l'irrilevanza delle modifiche penalistiche e l'attenzione prevalente, se non esclusiva, al tessuto civilistico.

Ma tali concezioni sono da respingere, poiché, anche quando tutte le predette condizioni operano cumulativamente, il diritto penale non si limita ad una funzione meramente sanzionatoria, ma si comporta in base alle sue regole, secondo quello che viene comunemente definito il principio di autonomia<sup>21</sup>. In altri termini, a tacer d'altro, dolo, colpa, nesso di causalità, concorso di persone, commisurazione della pena, e così via, operano sostanzialmente (pur, talvolta, con qualche oscillazione) in base alle note peculiarità del diritto penale: sicché, la norma penale nel suo complesso (cioè: precetto e sanzione) assume caratteristiche sue proprie. Può semmai dirsi che il diritto penale assolve anche una funzione sanzionatoria, nel senso che esso prevede la sanzione più grave tra quelle previste dall'ordinamento<sup>22</sup>.

Dunque, si sarebbe certamente dovuto intervenire anche sulla parte penalistica della materia fallimentare, superando i difetti della attuale normativa e mettendo in diretto collegamento, anche culturale, le disposizioni penali del co-

<sup>19</sup> Cfr., per la versione originaria della teoria: K. BINDING, *Die Normen und ihre Übertretung*, Tübingen, 1906, 31, 115.

<sup>20</sup> GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, vol. I, II, Milano, 1947, 232.

<sup>21</sup> Sul punto, GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, vol. I, *Delitti contro l'economia pubblica e reati societari*, Torino, 2001, 5.

<sup>22</sup> Per ulteriori riflessioni, ROMANO, *Diritto penale*, pt. g., cit., 38 ss. e 690 ss.

dice della crisi di impresa e dell'insolvenza con il modificato quadro normativo di riferimento e con la mutata sensibilità collettiva.

Invece, si è preferito un pigro perpetuarsi dello *status quo ante*: non un modo brillante per contribuire, dalla prospettiva del tramandato intervento penalistico, alla implementazione di strumenti volti a garantire la continuità aziendale. Con la conseguenza che non si pronuncerà più il termine "fallito", ma si ricorrerà al più morbido "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale"; e tuttavia si continuerà a parlare (soventemente...) di bancarottiere e di imputati e condannati per bancarotta.